



## **TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

### **AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

**per la concessione, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art.95, c. 2 e 6 del d.lgs n. 50/2016 del servizio di gestione informatica delle procedure concorsuali.**

#### **Il Presidente del Tribunale**

- Richiamata la propria determina a contrarre del 24 luglio 2020 (prot. int. n. 130/2020);
- Premesso che si rende necessario provvedere all'espletamento, tramite concessione, del servizio di gestione informatica delle procedure concorsuali;
- Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.b) del d. lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art.95, c. 2 e 6 del d.lgs n. 50/2016, a mezzo di lettera di invito preceduta da apposita indagine di mercato, per garantire il servizio, per la durata di tre (3) anni, avente ad oggetto:
  - la gestione informatica delle procedure concorsuali,
  - altri servizi correlati di supporto alla Cancelleria fallimentare.
- Considerato che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 51, c.1 del d.lgs n.50/2016, il servizio non è frazionabile in lotti, dato che le attività che compongono il servizio sono fortemente interconnesse;
- Visto l'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016 sopra richiamato, che prevede l'individuazione degli Operatori Economici da invitare a successiva procedura negoziata mediante indagine di mercato a mezzo di avviso da pubblicare sul profilo committente.

Visti i seguenti identificativi della procedura:

- Codice CIG:8380438C34

### **Rende noto**

Che il Tribunale di Reggio Calabria («Tribunale») intende individuare operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, c. 2 e 6 del d.lgs n. 50/2016, per la concessione del servizio di implementazione della gestione informatica delle procedure concorsuali e di supporto alla cancelleria fallimentare, per la durata di tre (3) anni.

Il Tribunale, a mezzo di preventivo esperimento di tale indagine di mercato, intende individuare un operatore economico che sia in grado di garantire al Tribunale i seguenti servizi:

#### **A. Gestione informatica delle procedure:**

- 1)** Il soggetto individuato dovrà offrire una piattaforma informatica fruibile tramite web e compatibile con i maggiori browser, utilizzabile dai curatori, dai giudici delegati, dai creditori interessati alla consultazione, in base a profili di accesso dedicati.
- 2)** Il servizio dovrà consentire la tempestiva e trasparente circolazione delle informazioni relative alle procedure concorsuali aperte, tra ciascuno dei soggetti legittimati sia interni che esterni alle procedure.
- 3)** Il servizio avrà la sola funzione di strumento informativo e non si sostituirà al portale ministeriale e ai servizi offerti dalla competente cancelleria;
- 4)** Il sistema dovrà garantire la disponibilità di un'area pubblica per l'accesso ai documenti pubblici e di un'area riservata al curatore/commissario/liquidatore, giudice, creditore mediante profili di accesso distinti.
- 5)** I curatori/commissari/liquidatori dovranno avere accesso al sistema, ognuno limitatamente alle procedure di cui sono assegnatari, per fruire delle funzioni utili per una efficiente gestione informatica della procedura e per interloquire con gli organi della procedura ed i creditori;

**6)** Il servizio dovrà prevedere la dotazione di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni delle procedure, con conservazione della corrispondenza e degli archivi informatici per il periodo massimo previsto dalla legge;

**7)** La piattaforma dovrà tra l'altro consentire

- al professionista:

- la gestione completa delle “buste telematiche” per i depositi telematici degli atti di sua competenza, la gestione delle relazioni semestrali;
- la possibilità di predisporre la bozza del verbale dell'udienza di verifica dello stato passivo, per maggiore comodità sia dei curatori che del giudice delegato;
- la possibilità di predisporre i piani di riparto;

- al giudice delegato:

- la gestione delle udienze di verifica crediti;
- il monitoraggio degli incarichi assegnati ai Curatori, dell'attività dei Curatori, dei saldi bancari, dei dati dei rapporti riepilogativi;
- la gestione del sistema di comunicazione circolari ai Curatori.

**8)** L'operatore economico dovrà garantire un servizio di assistenza sia telefonico che da remoto, nonché corsi periodici di formazione.

Il software fornito dovrà essere conforme alla normativa - anche regolamentare - in materia dei software di cui si può avvalere l'Amministrazione, e dovrà essere previsto, in ogni caso, il rilascio nella disponibilità dell'Amministrazione stessa:

- della documentazione progettuale;
- delle specifiche funzionali;
- del manuale utente e dei file sorgente;
- delle licenze di sviluppo/distribuzione di eventuali componenti aggiuntive previste nell'applicazione, ove richieste.

Il soggetto terzo dovrà impegnarsi, inoltre, a rilasciare un ambiente di sviluppo, al fine di consentire all'Amministrazione di svolgere attività di compilazione, diagnosi, ottimizzazione e modifica dei programmi stessi.

I soggetti privati non possono detenere ed alimentare banche-dati diverse da quelle ministeriali - anche se strumentali allo svolgimento delle attività - e ogni modulo organizzativo deve prevedere il completo ed integrale utilizzo degli strumenti ministeriali. Inoltre, non è consentito - al di fuori di quanto strettamente necessario all'adempimento della Convenzione - l'utilizzo (anche in forma aggregata) dei dati trattati.

La gestione di infrastrutture telematiche comporta un obbligo, in capo all'operatore, di migrazione dei dati in favore dell'eventuale diverso fornitore.

**Il costo del software gestionale non sarà dovuto per le procedure aventi un attivo inferiore ad euro 5.000,00 e graverà sulla procedura.**

### **B. Supporto alle cancellerie:**

1) Il soggetto individuato dovrà mettere a disposizione della cancelleria fallimentare, **senza oneri per l'amministrazione**, non meno di n. 1 unità di personale, idoneo e qualificato, operante per cinque giorni alla settimana negli orari concordati con l'ufficio, il quale opererà secondo le indicazioni fornite e la supervisione del personale giudiziario designato dal Tribunale.

2) Il personale impiegato dovrà essere selezionato secondo criteri valutativi connessi alle qualità tecniche, professionali, attitudinali e requisiti di onorabilità e dovrà essere formato per utilizzare il sistema ministeriale SIECIC senza gravare sull'attività del personale giudiziario.

3) Il personale impiegato dovrà essere regolarmente assunto e provvisto di idonea copertura assicurativa aziendale estesa anche al luogo di lavoro presso il Tribunale e dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento.

4) Il personale coadiuverà le cancellerie nell'attività di caricamento dei dati sul sistema informativo del Tribunale e nella digitalizzazione degli atti cartacei, con compiti esecutivi e, ove richiesto, procederà al supporto dei professionisti ausiliari coinvolti nelle procedure per la fruizione del PCT e per l'effettuazione della pubblicità delle vendite, nonché dell'utilizzo delle piattaforme informatiche fornite.

5) Il soggetto individuato consegnerà al Tribunale l'impegno scritto alla riservatezza del personale coinvolto nelle attività previste dalla convenzione in ordine alle informazioni acquisite nell'attività svolta ed agli atti e documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n.196 e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), nonché al divieto di divulgazione del contenuto dei dati e di ogni altra notizia appresa, anche indirettamente, durante lo svolgimento della propria attività di supporto

**6)** Il personale non dovrà divulgare il contenuto dei dati e di ogni altra notizia appresa, anche indirettamente, durante lo svolgimento della propria attività a supporto della cancelleria.

**7)** Sarà cura del soggetto individuato depositare presso la Presidenza del Tribunale certificati di idoneità della singola persona impiegata alle mansioni svolte, nonché certificato Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale.

8. Il personale impiegato dovrà possedere le qualità, morali e di condotta previste dall'art.35 d.lgs. 165/01.

**9)** E' esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte del soggetto individuato in caso di stipula della Convenzione, nei confronti del Ministero della Giustizia, laddove la società fosse chiamata in giudizio da parte di terzi per attività svolta negli Uffici Giudiziari.

**10)** Dallo svolgimento delle attività stabilite nella Convenzione, non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, tra il personale impiegato e l'Amministrazione della Giustizia.

**11)** I compiti delle singole unità impiegate saranno indicati in una apposita scheda di progetto che verrà trasmessa al Tribunale ed al personale.

**12)** Il soggetto individuato dovrà, inoltre, fornire in comodato d'uso gratuito, tutte le apparecchiature hardware necessarie alla corretta esecuzione degli incarichi affidati, complete di software con licenza d'uso originale, ovvero, in base alle unità di personale impiegate, PC completo di accessori, scanner multifunzione e gli eventuali materiali di consumo. La connessione fisica alla rete giustizia sarà eventualmente consentita su specifica autorizzazione della Direzione generale sistemi informatizzati e automatici del Ministero della giustizia.

L'utilizzo di sistemi o di apparecchiature informatiche dovrà necessariamente rispettare, anche al fine di preservare la sicurezza dei sistemi e dei dati in essi contenuti, le condizioni appresso indicate:

- il modulo organizzativo non esime l'Ufficio giudiziario dall'obbligo di alimentare, in modo corretto ed esaustivo, i registri informatici di cancelleria e di utilizzare le applicazioni ministeriali disponibili;
- non potrà essere consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da quelli autorizzati dalla D.G.S.I.A.;
- non potrà essere utilizzato alcun software non autorizzato dalla D.G.S.I.A., anche se realizzato da personale dell'Amministrazione;

- non potrà essere consentita la connessione alla "rete giustizia" di apparecchiature, che non siano di proprietà dell'Amministrazione, se non:
  - previo "nulla osta" del competente C.I.S.I.A.;
  - fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso;
  - previa assunzione da parte del fornitore di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;
- non potrà essere prevista (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla D.G.S.I.A) la connessione fisica tra la "rete unificata giustizia" ed altre reti;
- dovrà esservi espressa autorizzazione del capo dell'Ufficio al trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all'Amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente indicati i nominativi;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita all'Amministrazione la titolarità, la disponibilità e la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;
- dovrà essere garantita la sicurezza dei dati ed il rispetto della normativa in materia di privacy;
- dovranno essere espressamente indicate le modalità di distruzione di tutti i dati processati in esecuzione della convenzione alla cessazione del rapporto.

## **I) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI:**

Gli Operatori economici possono:

- presentare manifestazione di interesse singolarmente («Operatore economico singolo»);
- presentare manifestazione di interesse in una delle forme plurisoggettive consentite dall'art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 inclusi i raggruppamenti già costituiti o da costituire in esito alla procedura tra operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo punto "Requisiti di partecipazione". In tal caso tutti gli Operatori economici che li compongono saranno solidalmente responsabili per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. I singoli componenti del Raggruppamento possono essere abilitati allo svolgimento soltanto di alcune delle attività oggetto della manifestazione di interesse, ma il Raggruppamento nel suo insieme dovrà presentare una manifestazione rispondente ai servizi richiesti dalle lettere A e B.

## II) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. inesistenza di procedure di liquidazione, concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza, la cessazione dell'attività e/o resistenza di situazioni tali da determinare il rischio sostanziale che alcuna delle suddette situazioni possa avverarsi;
2. insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
3. assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente ai sensi del d. lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia);
4. insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001;
5. insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 81/2008, art. 9, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 231/2001 (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione);
6. non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali di cui all'art.83 D.Lgs 50/2016. Gli operatori economici, in relazione all'importo della concessione, dovranno, nello specifico:
  - Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale di cui al comma 1, lettera a), essere iscritti nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per il settore delle attività oggetto della concessione ovvero attività analoghe;
  - Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al comma 1, lettera b), dimostrare di avere un fatturato minimo pari al doppio dell'importo della concessione, nonché una adeguata di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
  - Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al comma 1, lettera c), fornire prova delle capacità tecniche nello svolgimento della

concessione con particolare riferimento alla attività effettivamente svolta ed alla diffusione nazionale del software gestionale offerto.

### **III) PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Gli operatori economici interessati a presentare la propria manifestazione di interesse dovranno presentare la seguente documentazione:

1) Modello di “manifestazione di interesse” allegato alla presente (ALL. 1) contenente le seguenti dichiarazioni:

- di inesistenza di procedure di liquidazione, concorsuali o che comunque denotino lo stato di insolvenza, la cessazione dell'attività e/o resistenza di situazioni tali da determinare il rischio sostanziale che alcuna delle suddette situazioni possa avverarsi,
- di insussistenza delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016,
- di assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente ai sensi del d. lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia),
- di insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001,
- di insussistenza delle sanzioni interdittive di cui all'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 81/2008, art. 9, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 231/2001 (divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione),
- di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- di essere iscritti nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per il settore delle attività oggetto della concessione ovvero attività analoghe;

sottoscritto con firma digitale (o con altra modalità consentita dagli artt. 38 commi 1 e 2, 47, comma 1 dpr 445/2000 e dall'art. 65, comma 1, lettera c) d.lgs.82/2005) dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento o rete di imprese la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle società;

2) Dichiarazione di impegno alla stipula di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, qualora non ne sia già in possesso.



- 3) Presentazione sintetica delle esperienze e delle referenze della società/gruppo/raggruppamento con indicazione della diffusione sul territorio nazionale del software gestionale offerto;
- 4) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; in caso di raggruppamento costituito o da costituirsi la documentazione dovrà essere presentata per ogni singola società;
- 5) Indicazione del patrimonio netto risultante dall'allegato Bilancio al 31.12.2019 approvato e depositato;
- 6) eventuale Certificazione ISO 9001.

Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare la documentazione sopra elencata da trasmettere al Tribunale di Reggio Calabria in Via Sant'Anna Il Tronco – Palazzo CE.DIR., a pena di esclusione, esclusivamente al seguente indirizzo PEC [dirigente.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:dirigente.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 Agosto 2020, indicando il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la concessione del servizio di gestione informatica delle procedure concorsuali”.

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire allo stesso indirizzo di PEC: [dirigente.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:dirigente.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 agosto 2020.

#### **IV) VERIFICA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

Il Responsabile Unico del Procedimento, che potrà avvalersi dell'ausilio di collaboratori, procederà in seduta riservata alla verifica delle manifestazioni di interesse regolarmente pervenute entro il termine prescritto.

Si evidenzia che in questa fase di manifestazione di interesse non è ammesso il soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 50/2016; pertanto, qualora la manifestazione risulti non regolare o incompleta, l'operatore economico sarà escluso e non ammesso alle successive fasi.

Pertanto l'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nei seguenti casi:

1. mancanza del modello “Manifestazione di interesse” o dell’altra documentazione richiesta;
2. mancata sottoscrizione della “Manifestazione di interesse” o degli altri documenti;
3. sottoscrizione effettuata da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
4. sottoscrizione effettuata da una persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse.

Al modello deve essere anche allegata documentazione idonea a dimostrare che la persona che ha apposto la firma sia effettivamente munita del potere di rappresentare l’operatore economico. La mancata allegazione di detta documentazione comporterà l’esclusione dell’operatore economico.

Verranno invitati alla procedura negoziata i cinque operatori economici che, oltre ad aver presentato manifestazione di interesse regolare e completa ed essere in possesso dei requisiti richiesti:

1. Siano in possesso di Certificazione ISO 9001,
2. Abbiano il maggiore patrimonio netto risultante dall’allegato Bilancio al 31.12.2019 approvato e depositato.

## **V) ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il criterio di selezione dell’operatore economico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art.95, c. 2 e 6 del d.lgs n. 50/2016, a mezzo di lettera di invito preceduta da questa indagine di mercato.

Il Tribunale stipulerà con il soggetto individuato una convenzione di durata triennale per lo svolgimento dei servizi indicati nel presente avviso. La sottoscrizione della suddetta convenzione è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad euro 100.000, nonché alla costituzione di una garanzia denominata “garanzia definitiva” con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 d.lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell’importo della concessione con validità pari alla durata

del rapporto e, comunque, di almeno 12 mesi decorrenti dalla stipula dell'accordo previa richiesta e successiva valutazione positiva della Stazione Appaltante.

Si precisa che il presente avviso costituisce unicamente un invito a manifestare interesse e non comporta per l'Amministrazione l'assunzione di alcun obbligo nei confronti degli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse. La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà, a seguito dell'esperimento di tale manifestazione, sia di non dar seguito alla procedura in oggetto, sia di avviare la procedura anche in presenza di un solo operatore economico che abbia manifestato interesse o, comunque, anche in presenza di un numero inferiore di candidati rispetto a quelli previsti dalla normativa, purché chiaramente in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Si specifica inoltre che la stipulazione della convenzione e la sua durata saranno sottoposte ad una clausola di risoluzione anticipata non solo nelle ipotesi di altrui inadempimento, ma anche:

- nel caso in cui l'entrata in vigore di provvedimenti legislativi, ministeriali o di altra autorità prevedano una disciplina diversa relativa alla fornitura delle prestazioni oggetto del contratto, o anche nel caso in cui il medesimo Ufficio o il Ministero individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della Convenzione;
- ove si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della Convenzione stessa;
- infine, nel caso in cui il Ministero abbia evidenziato all'Ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia.

Il valore presumibile della concessione è pari ad Euro 105.000,00 oltre IVA, desunto dal numero dei procedimenti pendenti in essere.

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 50/2016 è il dott. Biagio Avola.

## **VI) PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO**

Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale del Tribunale di Reggio Calabria con avviso in home page e nella apposita sezione “Amministrazione Trasparenza” all'indirizzo [http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/sezione-trasparenza\\_139.html](http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/sezione-trasparenza_139.html) per un periodo di 28 giorni.

Allegati:

- Allegato 1 - Dichiarazione manifestazione di interesse

Reggio Calabria, 24/07/2020

**Il Presidente del Tribunale  
Dott.ssa Mariagrazia Arena**

(firmato digitalmente)